

Perdite con ripiano posticipato anche per i bilanci 2022

Rendiconti

Interessate società di capitali e coop anche se il capitale va sotto il limite legale

Situazione economica da monitorare se è a rischio la continuità aziendale

**Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali**

In fase di predisposizione dei bilanci 2022 occorre considerare che la norma relativa alla sterilizzazione delle perdite, già sperimentata per gli esercizi 2020 e 2021, è stata prorogata anche per il 2022 dal Dl Milleproroghe che ha fatto il primo step verso la conversione in Senato.

La norma proroga semplicemente, anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal decreto legge 23 del 2020.

Vediamone la portata e poi il risvolto pratico sui bilanci attualmente in chiusura.

La disposizione si applica alle società di capitali (Spa e Srl) nonché alle cooperative e riguarda sia la riduzione del capitale per perdite (se superiori ad un terzo) sia quelle per cui il capitale scende al di sotto del limite legale.

In particolare per le società di capitali vige, in situazioni ordinarie, l'obbligo di intervenire da parte dell'assemblea nel caso di perdite superiori al terzo del capitale nonché nel caso, ben più grave, di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, che va ridotto e poi aumentato a un cifra non inferiore al minimo legale. In ambedue i casi è quindi stabilito che le sistemazioni siano posticipate al quinto esercizio successivo e siano di appannaggio dell'assemblea che approva i relativi bilanci. Peraltro fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4 (per le società di capitali) e 2545-duodecies del

Codice civile (per le cooperative). Infine le perdite emerse negli esercizi in corso debbono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Adesso questa disposizione deve essere collocata nell'ambito dei bilanci 2022 nel caso in cui si opti per la sterilizzazione. Ricordiamo che gli amministratori devono predisporre una relazione da includersi nella relazione sulla gestione, al fine di illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, anche per ciò che concerne la tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. Massima cautela andrà posta laddove la sterilizzazione è stata sfruttata anche negli esercizi 2020 e 2021.

Ciò in quanto la deroga al requisito della continuità aziendale che era espressamente prevista (per via del Covid) per il 2020 ora non è stata più richiamata. Quindi è opportuno considerare se le perdite incorse sono determinate da una problematica che lascia supporre un venir meno della continuità aziendale oppure se la stessa è comunque presente. Non c'è dubbio, infatti, che se si incorre in perdite ascrivibili a fattori ben precisi, ma comunque tali da non comportare profili di assenza della continuità aziendale, gli amministratori potranno valutare il rinvio delle perdite con maggiore serenità. Senza nulla togliere al fatto che la gestione andrà ben monitorata.

Ma se invece le perdite fanno presupporre che la continuità aziendale sia dubbia o compromessa, allora la cautela degli amministratori dovrà essere ben superiore, volta in ogni caso a tenere monitorata la situazione economico finanziaria in intervalli temporali ripetuti e ravvicinati, per valutare altresì se vi sia la necessità di accedere a strumenti di composizione della crisi d'impresa.

Sotto questo profilo il fatto di dotarsi di meccanismi di controllo di gestione e di reportistica aziendale appare di fondamentale importanza.

**DA MOTIVARE
Va fatta una relazione per illustrare le ragioni della perdita e i tempi per ripianarla**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1972 - T.1619



Superficie 20 %